

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Oggi 9 febbraio 1992 in Trento i sottoscritti convengono di costituire a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione denominata “Associazione l'Acqua che balla” con sede legale in Trento – Via Malfatti.

L'associazione è retta dalle norme dello statuto che segue:

A comporre il consiglio direttivo vengono nominati i soci fondatori, e cioè:

GUARESCHI Cristina nata a Trento il 15.01.1957 res. a Pergine Valsugana loc. Zava n. 13  
professione ostetrica

C.F. GRS CST 57A55 L378E

AGOSTINI Sara nata a Mezzolombardo il 20.11.1965 res. a Trento S. Donà n. 7 professione  
ostetrica

C.F. GST SRA 65S60 F187M

COSTELLA Annamaria nata a Trento il 28.11.1962 res. a Trento via Travai n. 18 professione  
ostetrica

C.F. CST NMR 62S69 L378B

SAVOI Daniela nata a Ravenna (RA) il 21.05.1966 res. a Faver via villa n. 5 professione ostetrica

C.F. SVA DNL 66E61 H199L

CHISTE' Nicoletta nata a Trento il 02.01.1956 res. a Trento Via Milano n. 19 professione ostetrica

C.F. CHS NLT 56A42 L378D

ZAMPIERO Laura nata a Borgo Valsugana il 22.11.56 res. a Trento via Maranza n. 3 professioni  
ostetrica

C.F. ZMP LRA 56S62 B006M

MASE' Caterina nata a Trento il 7.03.1962 res. a Trento via Degasperi n. 34 professione ostetrica

C.F. MSA CRN 63C47 L378S

## STATUTO

ART. 1 – A norma dell'art. 36 e seg. del Codice Civile, e del Decreto Legislativo n.460/1997, è costituita una Associazione **culturale/assistenziale** denominata “L'acqua che balla”.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Trento ed intende operare all'interno della provincia di Trento. L'Associazione potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi o sezioni secondarie in Italia o all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, nel settore materno – infantile, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine, l'Associazione intende compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire l'assistenza alla gravidanza ed alla nascita a domicilio a quelle donne che ne facciano richiesta, qualora il parto si presenti nei limiti della fisiologia, operando secondo i principi della non-violenza e del rispetto, tutelando la salute ed il benessere psicofisico dell'unità madre-bambino secondo le norme sancite dal D.P.R. del 7 marzo 1975 n. 163 e D.M. Del 15 settembre 1975 aggiornamento con D.M. Del 15 giugno 1981 e successive norme, in collaborazione con la struttura pubblica, tutelando inoltre l'esperienza della nascita in modo complessivo, nel rispetto delle scelte della coppia, tenendo sempre presente l'unicità e la globalità della persona umana nei suoi aspetti sociali, affettivi e psicologici, considerando la salute come uno stato di benessere psicofisico.

Le prestazioni assistenziali sono effettuate esclusivamente da socie aventi la qualifica di ostetrica in collaborazione con altri soggetti aventi i requisiti professionali previsti dalla vigenti norme.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. Offrire l'assistenza a domicilio al puerperio previo dimissione precoce dall'ospedale, qualora il parto a domicilio non fosse possibile o per motivi ambientali o per tutela del benessere psicofisico dell'unità madre-bambino, o per scelta precisa della coppia, salvaguardando in ogni caso il primo contatto con il nuovo nato e l'avviamento dell'allattamento al seno, assistendo e sostenendo la donna in una fase così delicata;
- b. Realizzare studi e ricerche sul parto naturale, suoi metodi vari per effettuare una corretta assistenza alla donna durante la gravidanza, il parto ed il puerperio, assistenza che tenga conto della naturalità di questi eventi, del concetto di prevenzione e quindi di difesa della salute, cercando un confronto ed uno scambio diretto con altri centri nazionali ed internazionali che promuovono tali attività e ricerche.
- c. Organizzare conferenze, convegni, seminari e incontri, a carattere culturale e sanitario, sui temi della prevenzione, dalla maternità, della fisiologia del parto naturale, della prima infanzia e dalla sessualità (contraccezione, menopausa, ecc.), tali da favorire la consapevolezza della donna di fronte alle scelte che la difesa della salute comporta.
- d. Organizzare incontri per le donne e le coppie in attesa di un bambino, che servano come momenti di socializzazione, di informazione e di lavoro sul corpo, per prepararsi assieme in

modo consapevole all'evento parto, nonché incontri dopo-part che abbiano lo scopo di affrontare insieme le incertezze, le domande, la complessità dei comportamenti nel rapporto iniziale con il nuovo nato e la nuova identità della donna, per uscire dall'isolamento e alla solitudine che spesso si verificano in tali momenti della vita.

- e. Organizzare e realizzare iniziative ed eventi volti alla conoscenza dell'età evolutiva, quali momenti creativi, gestione di asili nido, aggiornamenti psico-pedagogici per i genitori.
- f. Organizzare e gestire un servizio di emergenza che garantisca una visita ostetrica domiciliare (minacce di aborto, controllo della gravidanza a rischio, diagnosi di travaglio di parto, ecc.) onde evitare ospedalizzazione precoci ed inutili (guardia ostetrica notturna e festiva).
- g. Redigere, raccogliere, catalogare e pubblicare testi, documenti e ricerche sul tema del parto naturale.
- h. Collaborare, anche mediante la stipula di rapporti convenzionati, con il servizio sanitario nazionale e locale per il conseguimento dei fini istituzionali di detti servizi pubblici e della stessa Associazione, escludendo ogni forma di sostituzione privatistica ed offrendo un servizio complementare ove le medesime strutture pubbliche siano carenti o impossibilitate.
- i. Collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari di finalità di utilità e di solidarietà sociale.

Nell'esercizio delle suddette attività l'Associazione si ispira ai principi della trasparenza, della professionalità, dell'efficacia e dell'efficienza, con la garanzia di interventi in equipe e con l'adozione di adeguate polizze assicurative contro malattia e infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, anche attraverso la realizzazione di attività economiche e commerciali svolte in forma ausiliaria e sussidiaria e, altresì, in conformità al perseguimento delle finalità istituzionali del presente statuto.

ART. 3 – Sono soci tutti coloro che condividono le finalità e i programmi dell'associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione. I soci sono distinti in 3 categorie:

- soci fondatori: coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione;
- soci collaboratori: coloro che partecipano, ancorché saltuariamente, alle attività dell'Associazione;
- soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione.

Alla categoria dei soci ordinari possono essere ammesse anche persone giuridiche, che abbiano fra i loro scopi attività assistenziali, culturali, di formazione professionale e ricreative senza finalità di lucro. In tale caso, l'ente aderente è rappresentato all'interno dell'Associazione dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo e, anche se differenziata in base alla tipologia di associati, garantisce l'esercizio dei medesimi diritti e doveri in capo agli aderenti all'Associazione.

**In particolare, tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.**

**E', infatti, previsto il principio di uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.**

**Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.**

ART. 4 – Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che provvede a deliberazione. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

ART. 5 - I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, morosità, esclusione e per morte.

Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione ed ha effetto immediato.

La morosità si verifica per mancato rinnovo della quota associativa annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La morosità non necessita di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo ed il soggetto moroso potrà aderire all'Associazione mediante presentazione di nuova domanda e fermo il versamento della quota associativa annuale.

Può essere escluso il socio:

- a. che fomente dissidi o disordini tra i soci;
- b. che svolga attività di contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;
- c. che non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- e. che non partecipa alle attività dell'Associazione e, per il socio collaboratore, che non presta la propria opera a favore dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il

fatto che può giustificare l'esclusione, con assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni da presentarsi alla prima Assemblea ordinaria utile.

ART. 6 – Il socio che cessa di appartenere all'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi associativi versati.

ART. 7 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative ed eventuali contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali da soci e terzi;
- c) contributi da Enti pubblici ed organismi internazionali;
- d) corrispettivi da rapporti convenzionati;
- e) donazioni, lasciti, eredità e legati;
- f) entrate da prestazioni di servizi e/o cessioni di beni resi nei confronti di associati e di terzi, aventi carattere ausiliario e sussidiario e conformi alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione può essere, altresì, costituito da beni mobili o immobili di proprietà della stessa Associazione.

**E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

ART.8 - L'esercizio sociale va da 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.

**Il bilancio si compone di un rendiconto economico – finanziario.**

Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 9 – Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.**

ART. 10 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta e convocata dal

Presidente. Essa è convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea è, altresì, convocata su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati.

ART. 11 – L'Assemblea dei soci viene convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione, unitamente alla comunicazione scritta a ciascun socio. Nell'avviso di convocazione vengono indicati il giorno, l'ora, il luogo della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sui programmi di attività presentati dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione pronunciati dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulle modifiche statutarie;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

In materia ordinaria l'Assemblea richiede, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammesso il voto favorevole della maggioranza di qualunque numero di presenti.

Per le modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 – Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio ha un solo voto. Non è ammessa la delega. **E' garantito il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile, ed è espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.**

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compreso il Presidente che lo presiede. Esso nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario che potrà svolgere funzioni di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando lo richiedano  $\frac{1}{4}$  dei membri. Il Consiglio Direttivo può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Presidente. Il contenuto e i limiti di tali poteri saranno determinati nel provvedimento deliberativo.

ART. 14 – La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata dal Presidente con comunicazione scritta a ciascun consigliere, inviata almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei essi. Non è ammessa la delega del voto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART.15 – Il Presidente, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

**ART. 16 – In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.**

ART. 17 – I soci sono tenuti a rimettere ogni decisione su controversie nascenti dalla interpretazione del presente statuto e/o da rapporti con altri soci e/o con l'Associazione in relazione alle attività sociali ad un arbitro amichevole compositore nominato su accordo fra le parti interessate alla controversia e, in caso di disaccordo, dal Tribunale di Trento. L'Arbitro è a tutti gli effetti mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedure, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto contraddittorio.

ART.18 - Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.460/1997 e le altre leggi vigenti in materia.



